



FNOMCeO

Prot. N°:

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 114

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Resp. Proced.: Dr.ssa C. D'Addio

Resp. Istrut.:

OGGETTO: Comunicazione
n.112/2019 - Chiarimenti in
materia di bilancio.

Essendo pervenute alla Federazione alcune richieste di chiarificazioni in merito alla Comunicazione FNOMCeO n.112/2019 concernente la check list degli adempimenti di legge minimi di base per la gestione ordinaria dell'attività dell'ente e, nello specifico, agli organi e alle scadenze relative ai bilanci di previsione, consuntivo e all'esercizio provvisorio si ritiene opportuno fornire alcune informazioni al fine di chiarire, si spera più nel dettaglio, la tematica in oggetto.

Fermo restando la normativa speciale degli Ordini delle professioni sanitarie (art.3, comma 1, lett. f) del DLCP 23346 e s.m.i.) in base alla quale i bilanci sono proposti dai Consigli direttivi ma approvati dall'assemblea degli iscritti e che è pertanto l'assemblea l'organo deputato all'autorizzazione dell'eventuale esercizio provvisorio del bilancio, per non oltre quattro mesi, limitatamente per ogni mese ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, l'art.23 del DPR 97/2003 recante "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70" consente la possibilità di gestione dell'esercizio provvisorio (art.23, comma 2, DPR 97/2003).

Tale disposizione, scritta dal legislatore al fine di non paralizzare l'attività amministrativa dell'ente pubblico, consente, comunque, anche qualora dovesse mancare il bilancio di previsione deliberato dal Consiglio o non sia intervenuta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la gestione provvisoria, applicando la disciplina relativa e

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione approvato (art.23, comma 2, del DPR 97/2003).

Pertanto nel caso in cui il Consiglio direttivo non deliberi affatto il bilancio preventivo o lo deliberi entro il 30 novembre ma non sia possibile convocare l'Assemblea per l'approvazione del medesimo entro il 31 dicembre dell'anno potrà, comunque, adottare l'esercizio provvisorio nei limiti della normativa di riferimento.

Il bilancio preventivo, in quest'ultimo caso, potrà essere approvato anche in concomitanza con il bilancio consuntivo ma comunque entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

A disposizione per eventuali ulteriori precisazioni si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005